

**Proposta di legge di iniziativa del Consigliere regionale Antonio De Caprio recante: “Comunità Energetica Rinnovabile della Regione Calabria”**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

L'art. 1 della Legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 “Promozione dell’istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili” stabilisce che “La Regione, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e della Direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, promuove e partecipa, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica) convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all’istituzione di comunità energetiche rinnovabili, per la produzione, lo scambio, l’accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell’autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale, nonché per la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete”.

La Regione Calabria intende attuare la transizione energetica e la decarbonizzazione dell’intero territorio regionale e pertanto l’Art. 1 della Proposta di legge stabilisce al comma 1 la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile della Regione Calabria.

Il comma 2 dell’Art. 1 prevede che la gestione tecnica della Comunità Energetica Rinnovabile della Regione Calabria venga effettuata, senza alcun onere aggiuntivo, dalla società So.Ri.Cal. S.p.A.. La società a partecipazione pubblica maggioritaria possiede infatti la capacità tecnica che garantisce la corretta gestione per il funzionamento della Comunità Energetica.

L’Art. 2 della Proposta di legge al comma 1 stabilisce che i produttori di energia rinnovabile, che verranno autorizzati dalla Regione Calabria, devono aderire alle Comunità Energetiche a cui partecipano i Comuni della Regione Calabria ovvero cedere in favore della Comunità Energetica Rinnovabile della Regione Calabria il 20% della produzione di ciascun impianto. I Comuni, in particolare, non saranno gravati da alcun onere.

Il comma 2 dell’Art. 2 stabilisce il limite massimo di superficie, pari al 40%, utilizzabile dalle aziende agricole per l’installazione di impianti agri-fotovoltaici, ossia impianti che consentono l’integrazione del fotovoltaico nell’attività agricola.

L’art.3 prevede la clausola di invarianza finanziaria infatti l’attuazione della normativa contenuta nella Proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L’art.4 prevede l’entrata in vigore dalla data di pubblicazione della Legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

**RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA**

La proposta legislativa non comporta alcun onere finanziario per l’amministrazione, atteso che è da ritenersi esclusivamente di natura ordinamentale.

## Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della Legge:

**“Comunità Energetica Rinnovabile della Regione Calabria”.**

**La tabella 1** è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall’attuazione del provvedimento.

*Nella colonna 1* va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

*Nella colonna 2* si descrive con precisione la spesa

*Nella colonna 3* si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”

*Nella Colonna 4* si individua il carattere temporale della spesa: A “ Annuale, P “ Pluriennale”.

*Nella colonna 5* si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	L’articolo 1 ha natura ordinamentale in quanto prevede la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile della Regione Calabria			0
Art.2	L’Art. 2 non ha effetti sul bilancio regionale in quanto l’eventuale distribuzione del 20% della produzione di energia rinnovabile, prevista dal comma 1, avverrà a favore dei Comuni. Il comma 2 ha natura squisitamente ordinamentale.			0
Art. 3	Prevede l’invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale			0
Art.4	Dispone l’entrata in vigore			0

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

La Tabella 2 è utilizzata per indicare il programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

<b>Programma / capitolo</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>
///	///	///	///
<b>Totale</b>	///	///	///

**Proposta di legge recante “Comunità Energetica Rinnovabile della Regione Calabria”.**

Art. 1

(Costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile della Regione Calabria)

1. La Regione, ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 19 novembre 2020 n. 25 “Promozione dell’istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili”, costituisce la Comunità Energetica Rinnovabile della Regione Calabria, per la produzione, lo scambio, l’accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell’autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale, nonché per la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete.
2. La gestione tecnica della Comunità Energetica Rinnovabile della Regione Calabria è affidata ad una Società pubblica a partecipazione regionale.

Art. 2

(Disciplina delle energie rinnovabili)

1. I produttori di energia rinnovabile, che verranno autorizzati dalla Regione Calabria, devono aderire alle Comunità Energetiche a cui partecipano i Comuni della Regione Calabria ovvero cedere in favore della Comunità Energetica Rinnovabile della Regione Calabria il 20% della produzione di ciascun impianto.
2. Gli impianti agri-fotovoltaici, ossia impianti che consentono l’integrazione del fotovoltaico nell’attività agricola, non possono superare il 40% della superficie di ciascuna azienda agricola.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.